

SCHEMA DI CONTRATTO

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
DI GARA, INTERAMENTE GESTITA PER VIA TELEMATICA, PER
L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
SEDE STRADALE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA**

TRA

Port Mobility S.p.A., con sede legale in Civitavecchia (RM), Località Prato del Turco s.n.c., numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma, C.F. e P.IVA 08280881007, in persona del [●], Dott. [●], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “**PM**”, “**Committente**” o “**Stazione Appaltante**”)

E

la [...] con sede legale in [...], Via [...] n. [...], numero di iscrizione al registro delle Imprese di [...], C.F. e P.IVA 1[...], in persona di [...], Dott. [...], domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “**Appaltatore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (di seguito, per brevità, anche “**Appaltatore**”)

PM e l'Appaltatore sono di seguito denominate anche congiuntamente “**Parti**” e ciascuna singolarmente “**Parte**”.

PREMESSO

- a) che PM è la società concessionaria dei servizi di mobilità di interesse generale e delle relative manutenzioni, ivi inclusi i servizi di navettamento, nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità Portuale di Civitavecchia;
- b) che, nell'ambito della concessione affidatale, PM ha la necessità di provvedere alla manutenzione ordinaria della sede stradale del porto di Civitavecchia (di

seguito, per brevità, anche solo "**Lavori**");

- c) che per le finalità di cui alla precedente lettera b), con Lettera d'Invito inviata in data [...] a n. 10 imprese selezionate dal proprio Albo Fornitori, PM ha avviato la "*Procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, interamente gestita per via telematica, per l'affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria sede stradale del porto di Civitavecchia.*" (di seguito, per brevità, anche "**Procedura**" o "**Gara**"), aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- d) che l'Appaltatore è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i Lavori nel rispetto di condizioni, modalità, termini e requisiti previsti e prescritti **(i)** nel presente contratto (di seguito anche solo "**Contratto**"), **(ii)** nel Capitolato Speciale d'Appalto e relative Appendici di seguito anche solo "**CSA**") e nell'ulteriore documentazione di Gara, nonché **(ii)** dalla normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia;
- e) che l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che l'Appaltatore dichiara che la documentazione costituente la legge di gara non è in nessun caso limitativa per quanto riguarda lo scopo dei Lavori; deve pertanto intendersi compreso nell'oggetto del presente Contratto anche tutto quanto non espressamente ivi indicato ma comunque necessario per la realizzazione a regola d'arte dei Lavori stessi. L'Appaltatore non potrà quindi in alcun modo eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori, la mancata conoscenza e/o valutazione di elementi necessari o anche solo utili all'esecuzione dei Lavori stessi a perfetta regola d'arte;
- g) che l'Appaltatore, avendo consapevolmente presentato offerta in sede di Gara, ha dichiarato e dichiara di accettare le condizioni di esecuzione dei Lavori di cui al presente Contratto e ai relativi allegati, nonché di disporre del personale, dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni ed alle obbligazioni che ne derivano;

- h)
- i) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro [...] ([...]/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati a errori di progettazione o cause di forza maggiore, comprensiva della copertura della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei Lavori, con un massimale non inferiore Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e con decorrenza dalla data di consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, tutte le coperture previste dalla *lex specialis* di gara per la fase di esecuzione del Contratto;
- j) che l'Appaltatore ha comunicato gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi;
- k) che l'Appaltatore ha consegnato al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), comprendente tutti gli elementi minimi elencati al punto 3) dell'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, c. 1, lettera a) ed i connessi artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
- l) che il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche solo "**RUP**") è il dott. [...];
- m) che il Direttore dei Lavori (di seguito anche solo "**DL**") nominato da PM è [...];
- n) che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nominato da PM è [...];
- o) che il Direttore Tecnico di cantiere nominato dall'Appaltatore è [...];
- p) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per PM nei confronti dell'Appaltatore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto assumendo ad ogni effetto valore di patto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:
 - a) l'Allegato "A" (CSA e relative Appendici), l'Allegato "B" (Offerta tecnica), l'Allegato "C" (Offerta economica);
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto, ivi incluso quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme e disposizioni, anche di natura regolamentare, applicabili in materia di contratti pubblici di appalto e di quelle in vigore per Port Mobility. Norme e disposizioni queste di cui l'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dall'Appaltatore ai fini della partecipazione e dell'affidamento della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dall'Appaltatore ed accettate da Port Mobility.
5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Fatte salve le ulteriori definizioni contenute nel presente Contratto, nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **Appaltatore**: l'operatore economico aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- b) **Contratto**: il presente atto compresi tutti i suoi Allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso Contratto richiamati, ivi inclusi quelli della Procedura di cui alle premesse;
- c) **CSA**: il documento di cui all'Allegato "A", comprensivo delle relative Appendici;
- d) **DL**: il Direttore dei Lavori incaricato da PM;
- e) **Lavori**: gli interventi, le somministrazioni e le forniture e, più in generale, il complesso delle prestazioni necessarie o anche solo utili all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori e delle attività tutte oggetto del presente Contratto, così come meglio indicati nel CSA e relative Appendici (Allegato "A");
- f) **O.d.I.**: gli Ordini di Intervento con i quali, come meglio descritto nel CSA, PM, di volta in volta nel corso della durata del Contratto e sulla base delle proprie esigenze, richiederà l'esecuzione dei Lavori;
- g) **Offerta economica**: il documento di cui all'Allegato "B";
- h) **Offerta economica**: il documento di cui all'Allegato "C";
- i) **Parte**: Port Mobility o l'Appaltatore (congiuntamente definiti anche "**Parti**");
- j) **Port Mobility, PM o Stazione Appaltante**: Port Mobility S.p.A..

Articolo 2
OGGETTO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. PM affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei Lavori, comprensivi di tutte le lavorazioni, le somministrazioni e le forniture complementari e tutto quanto altro occorrente o anche solo utile per l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori – così come previsti nel CSA e relative Appendici (Allegato "A") e, ove migliorativa, dall'Offerta tecnica (Allegato "B") – alle condizioni di cui al presente Contratto e relativi Allegati.
2. Con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di PM ad eseguire i Lavori sulla base delle esigenze manifestate di volta in volta da Port Mobility negli O.d.I., nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente Contratto e relativi Allegati, ivi inclusa, ove migliorativa, l'Offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, nonchè dalla normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia; il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo stimato di spesa pari ad Euro 1.395.348,84 (unmilionetrecentonovantacinquemilatrecentoquarantotto/84), IVA esclusa.
3. L'importo complessivo massimo stimato di spesa non è in alcun modo vincolante per PM e la stessa non assume alcuna obbligazione in merito al valore complessivo degli O.d.I. che verranno emessi. L'importo complessivo potrà, pertanto, variare liberamente in diminuzione e non sussiste alcun diritto in capo all'Aggiudicatario al raggiungimento di un importo minimo; parimenti l'Aggiudicatario non ha titolo a chiedere compensi, risarcimenti, indennità in qualsiasi modo denominati, non previsti dal presente Contratto o dal CSA e derivanti da eventuali diminuzioni di qualsiasi importo del valore come sopra stimato. Pertanto, Port Mobility non assume alcun obbligo, impegno o vincolo in tal senso nei confronti dell'Aggiudicatario.
4. I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, finiti in ogni parte e risultare utili allo scopo cui sono destinati, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.
5. L'esecuzione dei Lavori e delle relative prestazioni è disciplinata da tutte le disposizioni normative, anche di natura regolamentare, vigenti in materia, ivi inclusa tutta la normativa tecnica (quali, a titolo d'esempio, le norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate) e la normativa in

materia ambientale e di gestione dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni, ancorché non espressamente richiamate.

6. L'Appaltatore si obbliga, in ogni caso, ad eseguire i Lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto e ad adempiere le obbligazioni dallo stesso nascenti con la massima diligenza, a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto e siano immediatamente applicabili, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi o rimborsi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.
- 7.
8. Port Mobility si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
- a) la facoltà di richiedere all'Appaltatore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b) limitatamente al tempo strettamente necessario alla individuazione del nuovo contraente ed alla stipula del relativo contratto, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
 - c) la facoltà di cui all'articolo 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, da esercitarsi entro il termine di 36 mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto, alle medesime condizioni contrattuali, fino ad un ulteriore importo complessivo di spesa pari ad Euro 697.674,42 (seicentonovantasettemilaseicentosettantaquattro/42).

Articolo 3

DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data della sua sottoscrizione e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo massimo complessivo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 non sia stato esaurito l'importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, Port Mobility si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo stimato di spesa eventualmente aumentato ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, lettera a).

È vietato il rinnovo tacito del Contratto.

Articolo 4

DIREZIONE DEI LAVORI

1. Conformemente alla normativa vigente (in particolare il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore lavori e del direttore dell'esecuzione") il DL, nominato da PM, sovrintende al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei Lavori.
2. PM si riserva di nominare Direttori Operativi e Ispettori di cantiere quali assistenti del DL, da cui dipendono funzionalmente.
3. Il DL è un ausiliario di PM e – ferma restando l'esclusione di ogni rappresentanza di natura negoziale – vigila sulla buona esecuzione delle lavorazioni e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del Contratto.

Articolo 5

FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

1. Il RUP assume anche il ruolo di Responsabile dei lavori. In detta qualità svolge i compiti a esso associati previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il RUP, in qualità di Responsabile dei lavori, assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati,

oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.

Articolo 6

RESPONSABILE DEL CONTRATTO E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

1. L'Appaltatore, nell'ambito della propria organizzazione e senza oneri per PM, nomina quale "Responsabile del contratto" il Sig. [●], che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale dell'Appaltatore verso Port Mobility per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Il Responsabile del contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

I recapiti del Responsabile del contratto sono di seguito riportati:

- a) numero telefono fisso [...];
- b) indirizzo e-mail [...].

2. L'Appaltatore, nell'ambito della propria organizzazione e senza oneri per PM, nomina il Direttore Tecnico di Cantiere, del quale garantisce le qualità di persona esperta e professionalmente qualificata. Può essere nominato Direttore Tecnico di Cantiere anche la medesima persona che riveste il ruolo di responsabile del contratto, così come per ciascuno dei cantieri afferenti ai singoli O.d.I. potrà essere nominato un Direttore Tecnico di Cantiere.
3. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile della organizzazione, del coordinamento e della conduzione del cantiere ed in genere della perfetta esecuzione dei Lavori, ferma restando la responsabilità propria dell'Appaltatore.
4. Sarà specifico obbligo del Direttore Tecnico di Cantiere controllare – per conto dell'Appaltatore – che si rispettino i tempi previsti per l'ultimazione dei Lavori e delle singole prestazioni entro i termini di cui al CSA, come indicati di volta in volta nei singoli O.d.I. ed i termini intermedi previsti nel cronoprogramma afferente a ciascun O.d.I.. A tale scopo, egli sarà tenuto a segnalare al DL ogni ritardo che comporti la probabile violazione di detti termini e a suggerire le misure necessarie per evitare o ridurre tale probabilità.
5. In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantiene la disciplina nel cantiere;
- gestisce e organizza il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osserva e fa osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni del DL nonché quelle contenute nei Piani della Sicurezza, le norme di coordinamento del presente Contratto, le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontana dal cantiere coloro che risultino in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e/o quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vieta l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

6. Oltre al Direttore Tecnico di Cantiere, l'Appaltatore garantisce la costante presenza in cantiere di un responsabile, il cui nominativo deve essere comunicato al DL. Il responsabile in cantiere dell'Appaltatore dovrà essere un tecnico qualificato ben pratico del mestiere ed in particolare dei lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi sulla scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno forniti dalla direzione dei lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore in contraddittorio con la committente. Gli ordini e le disposizioni relative ai Lavori verranno dati, in assenza dell'Appaltatore, del Responsabile del contratto e del Direttore Tecnico di Cantiere, al responsabile in cantiere. Il ruolo di responsabile in cantiere può essere svolto anche dal Direttore Tecnico di Cantiere.

7. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti e, più in generale, della normativa applicabile al presente Contratto ed alle prestazioni oggetto dello stesso.

8. Resta fermo che l'Appaltatore è tenuto a sostituire il Responsabile del contratto e/o il Direttore Tecnico di Cantiere e/o il responsabile di cantiere con altro soggetto dotato di analoghi requisiti e qualità qualora, motivatamente, PM lo richieda.

Articolo 7

Corrispettivi

1. Con riferimento a ciascun O.d.I. emesso da Port Mobility, il corrispettivo dovuto da quest'ultima all'Appaltatore per l'esecuzione dei relativi Lavori è determinato applicando ai prezzi unitari a base d'asta, di cui all'elenco prezzi che costituisce una delle Appendici del CSA, lo sconto unico riportato nell'Offerta economica (Allegato "C"), che deve intendersi qui integralmente trascritta. Detto corrispettivo verrà determinato al momento della emissione del singolo O.d.I..
2. I corrispettivi determinati ai sensi del precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'esecuzione dei Lavori e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto, dal CSA e relative Appendici (Allegato "A") e, ove migliorativa, dall'Offerta tecnica (Allegato "B"), che verranno indicate e declinate negli O.d.I..
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono ai Lavori eseguiti a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di requisiti, condizioni, modalità, termini e specifiche tecniche di cui al presente Contratto, al CSA e relative Appendici (Allegato "A"), ove migliorativa, all'Offerta tecnica (Allegato "B"), ed ai singoli O.d.I..
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del Contratto e dei singoli O.d.I. e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.
5. I corrispettivi offerti, di cui al precedente comma 1, sono stati determinati a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto.
6. Si precisa che il Computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che concorrono a formare i corrispettivi contrattuali. Risulta,

quindi, irrilevante ai fini della determinazione del contenuto dell'Offerta economica e dei corrispettivi di cui al presente Contratto.

7. Si precisa che i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari costituente una della Appendici al CSA, sulla base dei quali, in applicazione dello sconto offerto dall'Appaltatore, verranno determinati i corrispettivi di cui al presente articolo, sono stati determinati sulla base dei prezzi da ultimo aggiornati anche ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022. Trattasi degli aggiornamenti che il legislatore ha previsto, unitamente ad ulteriori misure eccezionali contenute anche in decreti ministeriali, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici da impiegare nella realizzazione di lavori pubblici verificatisi. Perdurando nel corso della durata del presente Contratto la situazione di eccezionalità nell'incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici che ha determinato l'adozione delle richiamate norme rispetto ai prezzi contenuti nell'Elenco prezzi di cui all'Allegato "A", al presente Contratto troveranno applicazione le disposizioni normative che a tal fine verranno prorogate/emanate, con conseguente adeguamento dei prezzi contrattuali nei termini, alle condizioni e con le modalità stabilite da dette norme.

Articolo 8

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. L'Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni normative in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, indicate nel CSA.
2. I materiali e i componenti conformi alle indicazioni di cui al comma che precede potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione espressa del DL, il quale compirà le verifiche previste dall'art. 6 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
3. Il DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti di Contratto e suoi Allegati; in quest'ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese, altrimenti la rimozione viene effettuata da PM a spese dell'Appaltatore, oltre agli oneri o danni derivanti dalla rimozione d'ufficio.

4. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Restano in ogni caso fermi i diritti e i poteri di PM in sede di verifica e redazione del certificato di regolare esecuzione.
5. L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte contrattualmente o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato dal DL per ragioni di necessità o convenienza l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione sempre che le lavorazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie ovvero previste nella documentazione progettuale sono disposti dal DL imputando la spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove il DL provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di apposito verbale a firma congiunta i cui estremi devono essere citati nella certificazione rilasciata dal laboratorio.

Articolo 9

CONTESTAZIONI SORTE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

1. Qualora sorgano delle contestazioni tra l'Appaltatore e il DL circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione a regola d'arte dei Lavori, dette contestazioni devono essere comunicate al RUP che convoca le Parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio l'esame della questione al fine di risolvere la vertenza. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore il quale ha l'obbligo di uniformarsi salvo il diritto di iscrivere riserva.
2. Qualora sorgano delle contestazioni tra l'Appaltatore e il DL circa fatti o questioni diversi da quelli di cui al comma che precede, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore, o in mancanza di questi in presenza di due testimoni, un verbale delle circostanze contestate. Detto verbale viene inviato all'Appaltatore che entro 8 giorni dal ricevimento deve presentare al DL le proprie osservazioni. In mancanza di osservazioni entro il predetto termine le risultanze s'intendono accettate. Il verbale con le osservazioni dell'Appaltatore

è inviato al RUP. Delle contestazioni e degli ordini di servizio va data annotazione nel giornale dei lavori.

Articolo 10

DIFESA AMBIENTALE – GESTIONE DEI RIFIUTI

1. L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei Lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando tutte le norme vigenti in materia, anche di natura regolamentare, e adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere all'ambiente.
2. In particolare, nell'esecuzione delle lavorazioni l'Appaltatore deve provvedere a:
 - evitare l'inquinamento del mare, delle falde e delle acque superficiali;
 - effettuare la gestione dei materiali nel pieno rispetto della normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia, utilizzando solo mezzi ed impianti a ciò autorizzati ai sensi di legge;
 - segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
3. L'Appaltatore, in qualità di produttore, è unico responsabile della gestione e dello smaltimento dei materiali di risulta delle demolizioni/smantellamenti/scavi e delle lavorazioni in genere necessarie per l'esecuzione dei Lavori e dovrà curarne la gestione nel pieno rispetto della normativa, anche di natura regolamentare, vigente.

Articolo 11

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

1. In caso di sospensione dei Lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e, più in generale, dalla normativa vigente in materia, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei Lavori, le lavorazioni la cui esecuzione rimane sospesa e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la

consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo comunque derivante da cause non imputabili all'Appaltatore.
3. Durante il periodo di sospensione, l'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle lavorazioni eseguite.
4. Durante la sospensione, il DL può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle lavorazioni e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle lavorazioni già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei Lavori.
5. Non appena siano cessate le cause della sospensione, la ripresa dei Lavori viene disposta dal DL il quale redigerà il relativo verbale di ripresa in contraddittorio con l'Appaltatore indicando il nuovo termine contrattuale.
6. Qualora successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori stessi, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavorazioni eseguibili, mentre il DL provvederà alla sospensione parziale dei Lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
7. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se PM si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. In caso di sospensione parziale, il DL, previo accordo fra le Parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.
9. In caso di sospensioni dei Lavori totali o parziali per ragioni diversa da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha diritto al

risarcimento dei danni, quantificati secondo i criteri previsti all'art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 12

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

1. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il DL potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, PM non riconoscerà alcun compenso, risarcimento o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal Contratto, dal CSA e/o dai singoli O.d.I..

Articolo 13

VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. PM, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, può introdurre le variazioni alle prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
3. I prezzi relativi ad eventuali lavorazioni non previste nell'Elenco prezzi sono valutati secondo quanto disposto all'art. 8, commi 5 e 6 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
4. Su tutti i nuovi prezzi così determinati è applicato il ribasso unico offerto dall'Appaltatore in Gara.

5. Non sono riconosciute varianti al progetto afferente a ciascun O.d.I., prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto impartito conformemente al presente Contratto e relativi Allegati e/o e alla normativa vigente e, pertanto, non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Articolo 14 SUBAPPALTO

(da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)

1. Non essendo stato indicato in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)

1. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti attività:
 - [●].
2. A tale fine, l'Appaltatore trasmetterà a PM la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese in subappalto.
4. L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori, devono trasmettere alla Stazione Appaltante o al Responsabile dei Lavori prima dell'inizio dei Lavori:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - copia del Piano Operativo di Sicurezza;
 - copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
5. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro, congruenti con il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Appaltatore e coerenti con il Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il

Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei Lavori.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione del Contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
7. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di PM per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, ivi incluse quelle subappaltate.
8. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Port Mobility da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, anche con riferimento ai requisiti di esecuzione di cui al presente Contratto e relativi Allegati, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
10. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da PM inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di PM né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
11. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di

diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 15

ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Si intendono compresi nel Corrispettivo e perciò sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed i costi necessari all'esecuzione dei Lavori a perfetta regola d'arte e, tra gli altri, quelli relativi:
 - a) all'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del Cantiere;
 - b) al trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) ad attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e a perfetta regola d'arte dei Lavori;
 - d) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del DL o del Responsabile dei lavori o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) alle spese per le vie di accesso al cantiere;
 - f) alla predisposizione di idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - g) alle spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) alle spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) alle spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - j) alle spese per l'aggiornamento degli elaborati del progetto, previa approvazione del DL, in conseguenza di variazioni o diverse soluzioni costruttive in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dei Lavori, anche al fine di poter effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel ciclo di vita utile;

- k) alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- l) al rispetto di tutte le prescrizioni contenute negli O.d.I. e relativi progetti relativamente alla gestione ed alla protezione ambientale delle aree di cantiere;
- m) all'ottenimento degli eventualmente necessari provvedimenti edilizi per il cantiere attrezzato di cui sopra;
- n) all'effettuazione, prima di procedere all'esecuzione di scavi, di tutte le indagini necessarie onde garantire l'incolumità delle persone addette ai Lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; pertanto ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'Appaltatore restandone sollevata PM, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
- o) alla verifica, prima dell'inizio dei Lavori e della movimentazione dei mezzi d'opera, della posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e telefonici, fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi di acquedotto, gas ed elettricità comunali o di società di distribuzione, secondo le comunicazioni degli enti interessati; il mantenimento in funzione di fognature e canali esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe;
- p) al contatto, prima dell'inizio delle lavorazioni, con gli uffici tecnici delle aziende proprietarie dei sottoservizi e reti (reti elettriche, telefoniche, gas, acquedotto, fognatura, irrigazione, fibre ottiche, e qualunque altra rete aerea e/o interrata), eventualmente esistenti nell'area interessata dai Lavori, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o l'altezza di conduttori aerei e per

concordare con gli stessi le eventuali attività interferenti finalizzate alla protezione e/o rilocalizzazione dei medesimi impianti; l'Appaltatore sarà unico responsabile di ritardi nei lavori causati da inesatta o errata o mancante informazione sulla natura e posizione dei sottoservizi e impianti, né potrà avanzare durante i lavori pretese imputabili a carenti informazioni del progetto esecutivo in merito a servizi di rete e impianti;

- q) per tenere indenne PM ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvedere, a suo carico, al completo risarcimento di eventuali danni, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni;
- r) all'esecuzione di movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le lavorazioni prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato dell'area del cantiere e delle zone in cui vengono collocate le attrezzature, stazionati i mezzi d'opera e depositati i materiali, secondo quanto disposto dalla direzione dei lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa committente;
- s) alla pulizia anche quotidiana del cantiere, dei locali di riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito e accesso, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre ditte;
- t) alla custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Committente;

- u) alla fornitura, installazione e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo che verranno indicati dalla DL e secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dei lavori Pubblici n° 1729/UL di data 1° giugno 1990;
- v) alla responsabilità della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti e tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti ecc.;
- w) alla conservazione della circolazione pedonale e anche veicolare nelle vie e nei passaggi, sia pubblici che privati che venissero interessati dalla costruzione delle opere, provvedendo all'uopo, a propria cura e a proprie spese, a tutti i permessi e licenze necessari, all'indennità di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisorie necessarie ovvero che saranno prescritte dalla direzione lavori; nessun onere sarà riconosciuto all'Appaltatore per limitazioni, rallentamenti e percorsi alternativi ai mezzi d'opera e ai veicoli di trasporto in genere, dovuti a specifiche disposizioni degli enti proprietari o gestori delle strade interessate;
- x) all'esecuzione di tutte le prove finalizzate alla verifica della corretta esecuzione dei lavori;
- y) a garantire il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a imprese incaricate da PM (o autorizzate dal DL) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di competenza dell'appaltatore;
- z) a provvedere alle prove che si rendessero necessarie per verificare le lavorazioni che risultassero non conformi alle previsioni del presente Contratto e della relativa documentazione progettuale disposte dal DL successivamente all'acquisizione da parte dell'Appaltatore dell'avvenuto completamento dei magisteri nel rispetto del presente Contratto che invece non risultassero tali;

- aa) a provvedere al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o eseguiti da altri operatori economici per conto della committente. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;
- bb) a sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della committente, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- cc) entro 15 giorni dal verbale di ultimazione, a sgombrare completamente il cantiere dai materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà;
- dd) qualora, nel corso dei Lavori, siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., e di quelle soggette comunque a norme di legge, a farne immediata denuncia alla committente, la quale riveste soltanto la figura di scopritore nei confronti dello Stato, con connessi diritti e obblighi, ed inoltre a provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele, oltre alla conservazione e custodia in adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la competente Soprintendenza avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La committente sarà tenuta al rimborso delle spese verso l'Appaltatore;
- ee) all'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dai cavi stessi;

- ff) a garantire la pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con il cantiere, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante perdita del materiale o rilasciato dagli stessi pneumatici o da altri organi di locomozione.
 - gg) a provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei materiali di cantiere, ecc. entro il termine fissato dalla direzione dei lavori, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;
 - hh) a provvedere sia in corso dei lavori sia alla loro ultimazione alla messa in pristino e al mantenimento nelle normali condizioni d'uso di ogni viabilità poderale, intercomunale, comunale, ecc. che venisse interessata dal transito dei mezzi di cantiere;
 - ii) a ripristinare ogni danno conseguente alle attività lavorative di contratto che dovranno sempre essere fatte secondo le prescrizioni della norma tecnica del capitolato speciale, qualora insorgesse su un qualsiasi edificio posto nelle prossimità dei lavori anche se non rilevato.
2. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli altri oneri previsti dalla normativa vigente, anche se in questa sede non espressamente menzionati.
 3. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 1° giugno 1990, n° 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nello schema contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
 4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla committente (ConSORZI, privati, Provincia, Capitaneria, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione dei Lavori e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 5. L'Appaltatore è tenuto ad esplicitare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva di aree pubbliche o private, per strade

di servizio per l'accesso al cantiere, loro illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di strade ed acque, per cave di prestito, per scariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei Lavori.

6. Il Corrispettivo remunera tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 16

PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Il personale destinato all'esecuzione dei Lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza delle lavorazioni da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la DL anche in relazione a quanto indicato dal cronoprogramma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.
2. L'Appaltatore dovrà inoltre scrupolosamente osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, avendo comunicato all'atto della stipula del presente Contratto gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
3. L'Appaltatore, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., assicura che tutti i suoi dipendenti osservino:
 - i regolamenti in vigore in cantiere;
 - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
 - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione.
4. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

5. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti di cantiere.
6. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
7. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
8. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 17

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Tutti i pagamenti di PM all'Appaltatore, effettuati conformemente al presente articolo, saranno disposti esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente intestato all'Appaltatore, tratto sulla Banca [...], IBAN [...].
2. PM erogherà all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20% del Corrispettivo entro quindici giorni dalla consegna dei Lavori. L'erogazione dell'anticipazione, oltre a quanto appresso previsto, è subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa conforme alle prescrizioni di cui all'art. 35, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016 nonché allo schema di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei Lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. I pagamenti in acconto sul Corrispettivo avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (di seguito per brevità anche solo “**SAL**”) ogni volta che il credito dell’Appaltatore ammonta ad Euro 150.000,00 (**centocinquantamila/00**), ovvero al termine di interventi il cui importo è inferiore, dietro emissione di certificato di pagamento e corrispondente fattura.
5. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei Lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
6. Entro i 30 giorni dal raggiungimento delle condizioni di cui al comma 4, il DL redige la relativa contabilità emettendo il SAL. Il RUP emette, entro i successivi 15 giorni, il certificato di pagamento.
7. PM provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato, previa emissione della relativa fattura da parte dell’Appaltatore. Ai fini della corretta trasmissione della fattura, tramite Sistema Di Interscambio (“SDI”), l’appaltatore deve obbligatoriamente inserire in ciascuna fattura i seguenti dati: Port Mobility S.p.A., Località Prato del Turco snc, 00053 Civitavecchia (RM), C.F. 08280881007, P.IVA 08280881007, Codice SDI: M5UXCR1. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta a PM, neppure a titolo di interessi legali o moratori, per eventuali ritardati pagamenti nel caso in cui gli stessi dipendessero da errata indicazione in fattura da parte dell’Aggiudicatario di uno o più dei dati sopra indicati.
8. Ciascun pagamento è subordinato:
 - a) all’acquisizione del DURC regolare dell’Appaltatore;
 - b) alla presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori che attestano l’avvenuto pagamento delle relative prestazioni;
 - c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, PM provvederà alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma

corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente ai sensi dell'art. 30, 6° comma, del D.Lgs. n. 50/2016.

10. Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
11. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia di cui al presente articolo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
12. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento del Corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo al pagamento effettuato esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di PM, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate ai fini della stipula del presente Contratto e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Servizio cui si riferisce.

Articolo 18

RITARDI NEI PAGAMENTI DA PARTE DI PM

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo per causa imputabile a PM, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

Articolo 19

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Segnatamente, l'Appaltatore dichiara che il Conto Corrente indicato al precedente articolo 18, comma 1 è un conto dedicato, sul quale sono autorizzati ad operare in via esclusiva i seguenti soggetti, dipendenti dell'Appaltatore:
 - [...], nato a [...] il [...], C.F. [...] – [...];
 - [...], nata a [...] il [...], C.F. [...] – [...].
3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti autorizzati ad operare in via esclusiva sul conto dedicato.
4. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, la Stazione appaltante – in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 – risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
5. L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Ove l'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione all'Appaltatore ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. L'Appaltatore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
7. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che l'Appaltatore, si riserva: **(i)** di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e **(ii)** di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 20

PENALI

1. In ciascuna delle ipotesi di inadempimento per le quali all'articolo 21 del CSA (Allegato "A") è prevista l'applicazione di penali PM provvederà a contestare per iscritto l'inadempimento all'Appaltatore; a fronte di ciascuna delle menzionate contestazioni, l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla Stazione Appaltante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, ovvero non siano presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all'Appaltatore le penali di cui al richiamato articolo del CSA.
2. Qualora il DL rilevi difformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali provvederà senza ritardi a contestarle per iscritto all'Appaltatore. Quest'ultimo, nel termine di 5 (cinque) giorni dalla contestazione potrà provvedere a rimediare alla difformità segnalata ovvero a fornire le proprie deduzioni. Ove la difformità non venga rimediata e/o le giustificazioni eventualmente fornite non siano ritenute accoglibili, PM applicherà una penale pari ad 1,0 per mille dell'importo contrattuale per ciascuna difformità contestata.
3. PM potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Nel caso in cui la Stazione Appaltante applicasse all'Appaltatore penali per la concorrenza della misura del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo massimo stimato di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 2, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il presente Contratto.
6. L'Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto.

Articolo 21

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Fermo restando le ulteriori garanzie e cauzioni previste dal CSA, a garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Contratto, l'Appaltatore ha prestato la "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o di fideiussione nell'ammontare e alle condizioni determinate dall'articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché conforme allo schema di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. Resta salva la facoltà di PM di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore o l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui tali importi risultassero insufficienti. PM ha diritto di rivalersi direttamente sulla detta garanzia anche per l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto.
2. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui PM abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.
3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle garanzie di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture di cui al presente articolo e/o quelle di cui al CSA, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante.
4. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 22

ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore deve trasmettere a PM all'atto della stipula del presente Contratto e, comunque, prima della consegna dei Lavori:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto

- nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Entro lo stesso termine l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché:
- a) una dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento con le eventuali richieste di adeguamento di cui agli articoli seguenti;
 - b) il Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.
3. L'Appaltatore comunica a PM gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
4. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei Lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 23

NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Le lavorazioni oggetto del presente Contratto devono svolgersi nel pieno rispetto – da parte dell'Appaltatore e di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere – di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i Lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, Port Mobility può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 24

PIANI DI SICUREZZA

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte di PM, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Nel corso dell'appalto, l'Appaltatore deve presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento (art. 100, c. 5, D.Lgs.

n. 81/08), nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha diritto a che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente e comunque entro quindici giorni dalla trasmissione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
 4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
 5. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo dare diritto all'Appaltatore di richiedere variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del Corrispettivo per i Lavori o del compenso per l'esecuzione dei P.S.C. (art 100, c. 5 ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/08).
 6. I Lavori non possono iniziare senza che il Coordinatore in fase di esecuzione abbia verificato l'idoneità del Piano Operativo dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento e ne abbia data tempestiva comunicazione alla stessa (art. 92, comma 1, lett."b" D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
 7. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di Cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei Lavori. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore

trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici (subappaltatori) ed ai lavoratori autonomi da lei chiamati ad eseguire attività oggetto del presente Contratto (art 101 c. 2 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), richiedendo alle stesse il proprio P.O.S..

8. L'Appaltatore dovrà provvedere alla trasmissione dei Piani Operativi delle eventuali imprese subappaltatrici tenendo conto dei possibili tempi di valutazione dei suddetti documenti in modo da non rallentare l'esecuzione dei Lavori. Non saranno accettate richieste di proroga o di sospensione dei Lavori qualora il coordinatore utilizzi i tempi a sua disposizione per le verifiche di cui sopra.
9. Prima dell'accettazione del P.S.C. e delle eventuali modifiche significative che venissero apportate allo stesso, il datore di lavoro dell'Appaltatore e quelli delle Imprese esecutrici consultano il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Articolo 25

CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei Lavori e delle somministrazioni sono quelli indicati all'art. 14 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 26

PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

1. PM procederà, a mezzo del DL, al controllo dello svolgimento dei Lavori, verificandone le condizioni di esecuzione e lo stato di avanzamento.
2. Il DL potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle lavorazioni compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza di ciò. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
3. Il DL segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali lavorazioni che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

4. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, PM avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le Parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della Parte che, a torto, le ha provocate.
5. Qualora dopo la stipula del presente Contratto e nel corso dell'esecuzione dei Lavori insorgano controversie su disposizioni impartite dal DL o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva espressa.
6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto o documento contabile idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
7. Se al momento della sottoscrizione con riserva l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili, l'Appaltatore esplica e quantifica le riserve, a pena di decadenza nel termine di quindi giorni.
8. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
9. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 27

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei Lavori, il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei Lavori, nonché le relative penali in caso di ritardata esecuzione. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
3. PM si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le lavorazioni con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal DL ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei Lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte di PM.
5. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal DL, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, entro il termine perentorio di 3 mesi dall'ultimazione dei Lavori.

Articolo 28

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. PM si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le lavorazioni appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei Lavori, purché il DL accerti la sussistenza delle condizioni richieste all'uso dalla normativa vigente.
2. Qualora PM ritenga di avvalersi di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi o indennizzi di sorta a qualsiasi titolo.
3. Il DL redige apposito verbale circa lo stato dei Lavori, onde garantire le parti dai possibili danni che potrebbero essere arrecati ai Lavori stessi.
4. La presa di possesso da parte di PM avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora PM non si trovi nella condizione di prendere in consegna i Lavori dopo la loro ultimazione, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione.

Articolo 29
DANNI ALLE OPERE

1. In caso di danni ai Lavori eseguiti dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione delle lavorazioni, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
2. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al DL entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il DL procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
3. Il compenso che la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo delle prestazioni necessarie per la riparazione o il ripristino del danno.
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina in materia di apposizione di riserve.

Articolo 30
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

1. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Port Mobility avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa vigente.

Articolo 31
RECESSO

1. PM ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo di PM, quali, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici, impianti o sedi;

c) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell'Appaltatore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle lavorazioni effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a PM; infatti, in detti casi l'Appaltatore si impegna fin da ora a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di PM.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, PM ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti)

giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all'Appaltatore. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a PM.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 32 **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato per iscritto da PM per porre fine all'inadempimento, PM ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.
2. PM può risolvere il Contratto con semplice comunicazione per iscritto inviata a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata A.R. quando accerti la sussistenza di una delle seguenti circostanze:
 - 1) perdita, per qualsiasi ragione, da parte dell'Appaltatore dei requisiti di partecipazione alla Gara previsti nella Lettera d'Invito;
 - 2) frode dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori;
 - 3) inadempimento dell'Appaltatore alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - 4) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione dei Lavori;
 - 5) inadempienza accertata rispetto alle disposizioni della normativa vigente sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- 6) sospensione dei Lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - 7) rallentamento dei Lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - 8) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - 9) informazioni antimafia positive;
 - 10) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o dei piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal Responsabile dei lavori e/o dal coordinatore per la sicurezza;
 - 11) qualora siano irrogate sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - 12) qualora abbia esito negativo il controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, o comunque venga accertata la non sussistenza di uno o più dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura e/o per la sua aggiudicazione e/o per la stipula del Contratto e/o per l'esecuzione dei Lavori;
 - 13) nei casi di cui all'art. 108, 1° e 2° comma del D.Lgs. n. 50/2016;
 - 14) al verificarsi dei casi di cui agli articoli 14 (Subappalto); 15 (Oneri ed obblighi dell'Appaltatore); 16 (Personale dell'Appaltatore); 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 20 (Penali); 21 (Garanzie e coperture assicurative); 22 (Adempimenti preliminari in materia di sicurezza); 23 (Norme di sicurezza generali); 30 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti); 35 (Trasparenza); 36 (Riservatezza); 37 (Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento); 38 (Codice Etico);
 - 15) nelle ipotesi di risoluzione previste nel CSA.
3. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante nel provvedimento di risoluzione si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei Lavori, all'inventario dei materiali, delle

attrezzature dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, PM ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di PM di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dall'Appaltatore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 33

FORO COMPETENTE

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 34

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a PM per legge.
2. L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; in caso d'uso, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Articolo 35

TRASPARENZA

1. L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la

conclusione del Contratto;

- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà di PM di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 36

RISERVATEZZA

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto l'Appaltatore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale

obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'Appaltatore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che l'Appaltatore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che Port Mobility abbia espressamente autorizzato l'Appaltatore a divulgare a specifici soggetti.
3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'Appaltatore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
 4. È fatto espresso divieto all'Appaltatore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di Port Mobility, ciò anche nel caso in cui l'Appaltatore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.
 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Port Mobility ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a Port Mobility.
 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza, dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché dall'eventuale futura normativa di adeguamento del D.Lgs. n. 196/2003 al menzionato Regolamento UE.

Articolo 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. L'Appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito anche "Codice privacy") ed ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella Lettera d'Invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. PM tratta i dati forniti dall'Appaltatore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti da PM potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nella Lettera d'Invito e sopra richiamate.
4. L'Appaltatore prende atto ed acconsente che la ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di PM, così come previsto dalla normativa vigente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla Gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, potranno essere utilizzati da PM, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto, in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di

pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di PM, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. L'Appaltatore prende atto che PM potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice Privacy e dell'art. 28 del Regolamento UE, inerenti l'esecuzione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "Normativa in tema di trattamento dei dati personali") e delle istruzioni nel seguito fornite.
8. L'Appaltatore/Responsabile ha presentato garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
9. La finalità del trattamento è limitata all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
10. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che l'Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Appaltatore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
- d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente

all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

11. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE "sicurezza del trattamento", il Responsabile del trattamento deve adottare misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento che comprendano, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

12. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "sub-Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, informando, periodicamente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione dei Responsabili. Nella comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.

13. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali l'Appaltatore/Responsabile ricorra a subappaltatori o

subcontraenti o coassicuratori è obbligato a nominare tali operatori a loro volta sub-Responsabili del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.

14. Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; PM potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inadeguate PM potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, PM diffiderà l'Appaltatore/Responsabile iniziale del trattamento a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, PM potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Il Responsabile del trattamento manleva e tiene indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
16. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi

degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

17. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili.
18. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto

al rischio del trattamento o, comunque, idonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, PM diffiderà l'Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, PM potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

20. Il Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;
21. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile a seguito della richiesta di cancellazione o di restituzione formulata dal Titolare, si impegna: i) a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione, o ii) a restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
22. Il Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
23. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile.
24. Su richiesta del Titolare, il Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. PM potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.

25. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
26. Fermo quanto sopra, ove il Responsabile fosse tenuto a procedere ad un trasferimento di dati personali (o parte di tali dati) verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, deve informare il Titolare del Trattamento di tale obbligo giuridico, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per importanti motivi di interesse pubblico; il Titolare potrà autorizzare per iscritto il trasferimento nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.
27. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti clausole e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento di cui sopra.
28. Nel caso in cui l'Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli interessati. In tal caso, PM potrà risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
29. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

Articolo 38
CODICE ETICO

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata PM, che è consultabile sul sito internet di quest'ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l'Appaltatore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con PM e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, PM, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 39
CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di Port Mobility non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima Port Mobility si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.
4. In caso di contrasto, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Civitavecchia, li ___/___/___.

Port Mobility

L'Appaltatore

Il sottoscritto _____, nella qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. L'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Appaltatore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni contenute nei seguenti articoli: 1 (Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici); 2 (Oggetto e importo dell'appalto); 12 (Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori); 13 (Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza); 15 (Oneri ed obblighi dell'Appaltatore); 16 (Personale dell'Appaltatore); 17 (Fatturazione e Pagamenti); 19 (Tracciabilità dei flussi finanziari); 20 (Penali); 21 (Garanzie e coperture assicurative); 22 (Adempimenti preliminari in materia di sicurezza); 23 (Norme di sicurezza generali); 24 (Piani di sicurezza); 26 (Prove e verifiche dei lavori, riserve dell'Appaltatore); 27 (Ultimazione dei lavori); 28 (Presa in consegna dei lavori ultimati); 29 (Danni alle opere); 30 (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti); 31 (Recesso); 32 (Risoluzione); 33 (Foro competente); 35 (Trasparenza); 36 (Riservatezza); 37 (Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento); 38 (Codice Etico); 38 (Codice Etico); 39 (Clausola finale); nonché tutti gli articoli del CSA.

Civitavecchia, li ___/___/___

L'APPALTATORE

ALLEGATI

Allegato **"A"** – CSA e relative Appendici;

Allegato **"B"** – Offerta tecnica;

Allegato **"C"** – Offerta economica.